

REGOLAMENTO MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA AREA DEL COMPARTO

Art. 1 - Definizione della mobilità interna volontaria

Con mobilità interna volontaria si intende una collocazione diversa rispetto alla propria attuale assegnazione, originata da una richiesta del dipendente

La mobilità volontaria interna è attivata prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali, di mobilità extraziendale o con altre forme di provvista. La mobilità volontaria interna è altresì attuata nei casi di attivazione di nuovi servizi.

Nelle more della formulazione delle graduatorie di mobilità interna è possibile l'assegnazione provvisoria dei neoassunti.

Rimane fermo quanto stabilito nella contrattazione collettiva nazionale e nella regolamentazione vigente presso l'ASP in merito all'applicazione dell'istituto della mobilità d'emergenza.

Art. 2- Avviso di mobilità

Il Direttore Generale, con cadenza biennale, emette un apposito avviso interno di mobilità, finalizzato alla redazione di graduatorie di disponibilità a prestare servizio presso altre sedi; per sedi si intendono i Comuni presso cui insistono le strutture dell'ASP. E' possibile indicare la preferenza per la struttura su Comune prescelto.

All'avviso è allegato uno schema di domanda, nell'ambito del quale dovranno indicarsi eventuali limitazioni o prescrizioni rilevate dal medico competente, delle quali si terrà conto ai fini dell'eventuale accoglimento dell'istanza di mobilità in relazione alle specifiche strutture aziendali che dovessero rendersi disponibili. L'avviso è reso pubblico esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale, dandone contestuale comunicazione alle OO.SS. ed R.S.U. prevedendo un termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, comunque non inferiore a 15 giorni. Ai fini del concreto spostamento è sempre valutata l'idoneità fisica all'impiego in riferimento specifico al servizio di destinazione.

Art. 3 - Domanda di mobilità

Alla domanda, da compilarsi secondo uno schema che sarà allegato all'avviso, è allegata ogni dichiarazione e/o documentazione utile ai fini della formulazione delle graduatorie, secondo i criteri individuati agli artt. 5 e 6.

Potrà presentare domanda esclusivamente il personale che presta servizio a tempo indeterminato, **con sede di assegnazione definitiva**, presso l'ASP **da almeno 24 mesi**. Ogni dipendente richiedente la mobilità interna può presentare domanda, in relazione allo stesso bando, per un massimo di tre sedi.

Si specifica che la domanda potrà essere accolta soltanto ove il dipendente sia pienamente idoneo alle mansioni proprie del servizio/reparto prescelto.

Nel caso in cui alla conclusione della procedura di mobilità interna e all'approvazione delle relative graduatorie non risultino presentate domande per sedi che occorre ricoprire, è consentita la presentazione di istanze di mobilità volontaria ai dipendenti che non avevano presentato domanda non essendo in possesso del requisito del servizio, a tempo determinato e indeterminato dei 24 mesi.

Art. 4 - Istruttoria delle domande pervenute

Per ogni sede e profilo, l'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane procede a valutare l'ammissibilità della richiesta di mobilità interna in relazione ai seguenti requisiti:

Foto R80 Corruccini da S. 012EPZ AB VILFAT

- rispetto dei termini di scadenza previsti nell'avviso;
- anzianità di servizio maturata presso l'ASP, presso le disciolte ASL confluite nell'ASP ovvero maturata in altre Aziende da personale trasferito ex lege in ASP, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- requisiti ulteriori eventualmente indicati nell'avviso in relazione a specifici servizi aziendali;

L'Ufficio del Personale procederà a formulare le graduatorie per sedi e per profilo in applicazione dei successivi artt. 5 e 6.

Le graduatorie sono approvate con apposita Deliberazione.

Art. 5 - Priorità per fruitori permessi ex L. n. 104/1992

I dipendenti inseriti nelle graduatorie e che fruiscono dei permessi ex L. n. 104/1992, in quanto portatori di handicap, hanno priorità assoluta nella mobilità volontaria interna, ferma restando la compatibilità dell'handicap con le specifiche attività da svolgersi.

Gradatamente rispetto a quanto stabilito al precedente punto, hanno priorità, a parità di punteggio, i beneficiari dei permessi per assistenza a persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992; anche in tal caso rimane ferma la valutazione dell'idoneità fisica all'impiego in riferimento specifico al servizio di destinazione.

Nel caso in cui vi siano più domande da parte dei dipendenti di cui ai precedenti punti, è preferito il dipendente che, per raggiungere la nuova sede di assegnazione, recupera un maggior numero di chilometri rispetto al percorso tra la precedente sede di assegnazione e la sede di residenza.

Le priorità del presente articolo si applicano solo ove determinino spostamenti su strutture che insistono in comuni diversi.

Al fine di usufruire della priorità di cui al presente articolo, è necessario allegare alla domanda di mobilità l'apposito certificato di residenza personale ovvero del familiare da assistere.

Inoltre, per consentire l'avvicinamento al familiare, il candidato, in qualità di *caregiver*, dovrà scegliere esclusivamente sedi ubicate nel Comune ove risiede la persona da assistere o, in mancanza di sedi ASP nel Comune interessato, in quelle immediatamente viciniori.

Art. 6 - Graduatorie

A) Attività resa presso la sede di attuale assegnazione (max pt. 30):

➤ **Per il personale del ruolo sanitario – Area dei Funzionari della Salute e OSS:**

- pt. 3 per ogni anno di servizio reso presso DEU/118 o SPDC;
- pt. 2 per ogni anno di servizio reso presso altre strutture operanti su turni in h24;
- pt. 1,5 per ogni anno di servizio reso presso strutture operanti su turni in h12;
- pt. 1 per ogni anno di servizio reso in assenza di turnazioni;

I periodi di permanenza superiori a mesi 6 saranno arrotondati all'anno.

➤ **Per il personale appartenente a tutte le altre Aree, profilo e ruolo (ex categoria A,B,C,D):**

- pt. 3 per ogni anno di permanenza.

I periodi di permanenza superiori a mesi 6 saranno arrotondati all'anno.

B) Anzianità di servizio in ASP (max pt. 20):

- pt. 1 per ciascun anno di servizio, a tempo determinato, senza soluzione di continuità, e/o a tempo indeterminato, nel profilo professionale di appartenenza all'atto di presentazione della domanda, nell'ASP.

I periodi di permanenza superiori a mesi 6 saranno arrotondati all'anno.

Al personale transitato in ASP per rimodulazione ex L.R. 2/2017, sarà conteggiato, nei punti A) e B), anche il servizio prestato nell'Azienda successivamente inglobata in ASP: es. DEU/118 Policoro (ASM) → DEU/118 Policoro (ASP);

C) Situazione familiare e personale (max pt. 20):

- pt. 2 per ogni figlio minore di anni 6;
- pt. 1 per ogni figlio minore di anni 14;

Ai punteggi di cui sopra, si aggiungono pt. 2 per ciascun figlio portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;

Al di là dello stato coniugale, in ipotesi di residenza differente genitore-figlio, purché adeguatamente documentati:

- pt. 2 per ogni figlio minore di anni 6;
- pt. 1 per ogni figlio minore di anni 14;

In caso di vedovanza, i punteggi sono ulteriormente incrementati del 50%.

D) differenza chilometrica tra la precedente sede di assegnazione, la residenza e la sede prescelta (max pt. 10)

Il criterio determina l'attribuzione di un punteggio differenziato in relazione al minor numero di chilometri da percorrersi per raggiungere la nuova sede di assegnazione rispetto ai chilometri percorsi per il tragitto dalla residenza e attuale sede di assegnazione.

Si calcola la differenza tra i chilometri percorsi tra la sede di attuale assegnazione-residenza e i chilometri tra la sede prescelta-residenza.

- 0 - 20 Km pt. 1;
- > 20 Km - 40 Km pt. 3;
- > 40 km - 60 Km pt. 6;
- > 60 km pt. 10;

La distanza da prendere in considerazione è quella più breve, percorribile in auto e da Comune a Comune, tratta da Google Maps. In caso di parità, precede il dipendente avente una maggiore età.

E) Preferenza per la sede afferente al DEU/118 o SPDC: pt. 5;


Art. 7 - Diverse assegnazioni all'interno del Dipartimenti/Strutture dell'Azienda

La mobilità all'interno dei Dipartimenti e delle Strutture aziendali, entro il raggio di 50 km dalla sede di assegnazione, costituisce ordinaria attività di gestione del personale e rappresenta altresì elemento di valorizzazione delle competenze già maturate dal personale, fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 2 del D. Igs. n. 165/2001 tale per cui per i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è richiesto il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Ove possibile, qualora sia necessario soddisfare esigenze temporanee, l'assegnazione provvisoria da parte del Direttore/Responsabile avviene per un periodo non superiore ai 60 giorni, secondo il principio di rotazione tra i dipendenti, purché sia garantita la corretta erogazione del servizio.

Allo scopo, ove sussistano esigenze organizzative che richiedano l'adibizione di personale già operante nel Dipartimento presso altre sedi afferenti allo stesso Dipartimento e superiori a 50 km, il relativo Direttore procede a dare massima pubblicità e informazione sia nell'ambito del Dipartimento che alle OO.SS.

In tale ipotesi, gli interessati presentano domanda sulla base di uno schema all'uopo redatto e tale, in caso di più domande, da poter consentire la formulazione della graduatoria applicando i criteri di cui all'art. 6.



Art. 8 - Assegnazioni

L'assegnazione presso la sede prescelta avviene contestualmente all'assunzione in servizio del personale neoassunto sul posto lasciato vacante dal personale trasferito in esito alla mobilità volontaria interna; la stessa può, altresì, avvenire anche senza la contestuale assegnazione sul posto lasciato vacante ove sussista il parere favorevole del Responsabile della Struttura di provenienza. L'assegnazione può essere differita per un congruo periodo, ove sia necessaria un'attività di affiancamento e di sviluppo delle competenze del personale neoassunto. Al dipendente collocato utilmente in graduatoria verrà assegnato un termine, pari a tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della proposta di trasferimento, per l'accettazione della nuova sede. La proposta di trasferimento sarà indirizzata all'interessato esclusivamente a mezzo e-mail istituzionale. L'accettazione al trasferimento proposto su una delle sedi prescelte è vincolante. Il rifiuto al trasferimento ovvero la mancata accettazione presso una delle sedi prescelte comporta la decadenza dalla graduatoria. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'accettazione, il trasferimento proposto si intenderà rifiutato.

Art. 9 - Trasferimenti per mobilità interna esclusi

Sono esclusi dal presente regolamento tutti gli spostamenti:

- del personale assegnato alla Direzione Strategica;
- del personale assegnato ad altri servizi in ragione di prescrizioni del Medico Competente;
- derivanti da contenzioso legale e/o disciplinare (aggressioni, litigi violenti, rapporti di evidente conflittualità tra operatori etc.) e comunque in corso fra dipendenti presenti nella stessa sede di servizio. In tali casi lo spostamento sarà disposto e motivato, ove possibile in ragione della articolazione organizzativa della struttura di riferimento (operante su più sedi), dal Responsabile della Struttura, al fine di mitigare il livello di conflittualità. Negli altri casi l'assegnazione è disposta dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo;
- aventi natura cautelativa, anche nell'interesse dello stesso dipendente per situazioni di particolari difficoltà lavorative e professionali;
- su particolari casi segnalati dal CUG aziendale;

Art. 10 - Obblighi del dipendente trasferito

Il dipendente trasferito con la mobilità interna ha l'obbligo di rimanere nella struttura di assegnazione definitiva per almeno tre anni. L'obbligo di permanenza per tre anni su sede aziendale è derogabile in caso di istituzione di nuove strutture aziendali.

A seguito del trasferimento le opzioni già espresse per altre destinazioni decadono.

Art. 11. Mobilità Compensativa

È sempre consentita la mobilità compensativa volontaria interna, previa valutazione dell'idoneità fisica all'impiego in riferimento specifico al servizio di destinazione.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia

Le graduatorie di mobilità interna redatte secondo il precedente Accordo restano utilizzabili fino all'approvazione di nuove graduatorie in applicazione del presente Regolamento.

Art. 13 - Norma transitoria di prima applicazione

F.M. R.S.
G.G. C. G. D. S. V.I.P.P.L.

P.S. M. Belli
J. P. J. Belli
D. Belli
V. C. C. Belli

Atteso l'elevato numero di personale immesso in servizio a tempo indeterminato con assegnazione provvisoria di sede a far data da settembre 2023 (assunzioni per stabilizzazioni, procedure concorsuali, ect.), l'Azienda espleterà apposito avviso di mobilità interna destinato esclusivamente al personale infermieristico, tecnici delle prevenzione e OSS in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, avente ad oggetto le sedi aziendali in cui operano in via provvisoria i dipendenti neoassunti.

Non saranno considerate, quali sedi oggetto di mobilità interna, quelle assegnate a personale con prescrizioni. Nella fase di 1° applicazione, altresì, l'Azienda si impegna, per il tramite dei Direttori/Responsabili, a procedere alla mappatura aggiornata delle effettive sedi di assegnazioni temporanee e, per l'effetto, a bandire successivamente apposito avviso sulle sedi individuate.

Inoltre, non sarà consentita la presentazione di istanze volontarie, secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento, ai dipendenti che non avevano presentato domanda non essendo in possesso del requisito del servizio, a tempo determinato e indeterminato, dei 24 mesi o/e con sede di assegnazione provvisoria.

L'Azienda provvederà, altresì, ad indire un successivo bando rivolto al personale infermieristico e OSS con sede di assegnazione provvisoria, all'esito del quale sarà stilata apposita graduatoria di merito tale da consentire ai candidati di esprimere, in ordine di punteggio, la scelta sulla sede da ricoprire.

Le sedi oggetto di mobilità saranno quelle residue dall'Avviso di cui al primo capoverso del presente articolo nonché quelle lasciate vacanti in esito ai trasferimenti del personale mobilitato dall'avviso di cui sopra.

In ultimo, si precisa che, per la selezione rivolta al personale neoassunto, l'anzianità di servizio di cui all'art. 6 punto B) sarà computata a partire dall'01/01/2020, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità.

A parità di punteggio, precede il dipendente avente una maggiore età.

UILPDZ
UDI
F. Mancuso
R. Caramia
S. Lanza
UILPDZ
S. Sestieri
CESCFA